



# COMUNE DI SACROFANO

PROVINCIA DI ROMA

## PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE



Centro Storico foto di Maiorchini Carlo - Concorso Nazionale Comuni d'Italia Edizione 2009

IL SINDACO  
TOMMASO LUZZI

ASS. URBANISTICA  
NICOLA NANNI

PROGETTO  
architetto ALESSANDRO MARIA ANGELETTI

RAPPORTO AMBIENTALE  
architetto VINCENZO CINGOLANI

collaboratore  
architetto Gianluca Cerri

### CONSULENZA SPECIALISTICA

architetto Vincenzo Cingolani  
dott. geologo Piernigiorgio Curci  
dott. archeologo Zaccaria Mari  
dott. agronomo Piero Morandini  
per. agrario Alessandro Alebardi

Adozione:

DCC n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Approvazione:

DCC n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### COLLABORATORI

architetto Salvatore Basile dot.nat. Massimiliano Pietro Bianco  
dott. geologo Leonardo Maria Giannini geom. Giada Santo

ALLEGATO 8 STRALCIO DELLE NTA DEL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO DI VEO

DIS /010

REV.

Data ottobre 2014





**Parco Regionale  
di Veio**



---

# Piano di Assetto del Parco di Veio

---

## A.3 Norme Tecniche Attuative

Gennaio 2012

---

### Revisione della Proposta di Piano (Anno 2009)

*Responsabile del procedimento e coordinatore gruppo di lavoro:* Arch. S. Codispoti

*Gruppo di lavoro:* *Coordinamento consulenza pianificazione territoriale-urbanistica:* Arch. R. Pallottini

*Consulenza area giuridico-amministrativa:* Avv. R. Biz

*Consulenza pianificazione territoriale urbanistica:* Arch. V. Taccone, Arch. M. Cossu

*Consulenza aspetti naturalistici:* Dott. D. Boschi

*Ente Parco di Veio: Settore amministrativo:* Dott. P. Gazzani

*Settore pianificazione territoriale e urbanistica:* Ing. R. Michetti, Ing. L. Simonetti

*Settore naturalistico:* Dott.ssa G. Monterosso, Dott.ssa M. Cantù

*Settore forestale:* Dott.ssa S. Di Primio

*Agenzia Regionale per i Parchi:*

*Settore Pianificazione:* Arch. M. Bruschi

### Integrazione della Proposta di Piano con la VAS (Anno 2011)

*Responsabile del procedimento:* Dott.ssa A. Somaschini

*Ente Parco di Veio: Settore pianificazione territoriale e urbanistica:* Ing. L. Simonetti

*Settore naturalistico:* Dott.ssa M. Cantù

*Agenzia Regionale per i Parchi:*

*Settore pianificazione:* Arch. E. Peroni, N. Benedetti, Geol. C. Fattori, Dott. M. Tufano

Pertanto, in tali aree, è prevista:

- la pianificazione degli interventi selvicolturali finalizzata a mitigare i fenomeni di deperimento in atto ;
- la regolamentazione del pascolo
- la eliminazione dalle aree boscate o da quelle oggetto di rimboschimento di tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento;
- tutelare le fasce ecotonali;
- il rafforzamento della copertura del manto per le aree debolmente coperte e per le aree che a causa del progressivo deperimento del bosco hanno subito una riduzione della superficie.

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale.

### **18.2 Sottozona B2 – Aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate.**

Le sottozone B2 raggruppano una serie di aree al cui interno si sono conservati elementi di elevato interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico. Esse comprendono il sistema delle forre, che solcano il territorio del Parco, le formazioni ripariali presenti nelle zone di fondovalle e i frammenti boschivi relegati nelle spallette inserite in contesti per lo più di tipo agricolo. Tali ambienti oltre ad ospitare specie ed habitat tutelati dalle direttive comunitarie costituiscono l'ossatura su cui si sviluppa la rete ecologica del Parco.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare la continuità e l'integrità di tali ambienti, che spesso sono soggetti agli effetti negativi dei fenomeni di frammentazione e dell' "effetto margine" nonché a ricostituire e riqualificare i sistemi di tipo idrologico-vegetazionale.

In particolare è fatto obbligo di:

- tutelare le aree boscate ed arbustive anche di ridotte dimensioni che svolgono la funzione di stepping stone per gli spostamenti della fauna;
- tutelare le fasce ecotonali delle formazioni arboree ed arbustive;
- eliminare dalle aree boscate o da quelle oggetto di rimboschimento tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento;
- favorire il naturale rafforzamento della copertura del manto per le aree debolmente coperte in particolare al fine di operare una ricucitura dei corridoi ecologici compromessi, nonché un potenziamento di quelli esistenti;
- regolamentare le forme di utilizzo silvo-pastorale.

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica e da studi preliminari su un lembo parcellare di superficie congrua per valutare la potenzialità vegetazionale dell'area. In tali zone, salvo quanto sopra detto, sono vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad eccezione di quelli strettamente necessari agli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e delle relative sponde.

### **Articolo 27 - La zona C, di protezione e le relative sottozone**

1. Le zone C sono quelle parti di territorio dove, pur non essendo prevalenti i valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri e aspetti di valore paesaggistico, storico, archeologico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso. In questa zona sono previsti interventi di riconversione del suolo ad uso agricolo ed interventi di riqualificazione ambientale.

2. Nelle zone C di protezione, l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti delle attività umane sugli ecosistemi e sul paesaggio, preservando la vegetazione e la fauna di particolare interesse naturalistico e mantenendo e valorizzando le vocazioni produttive sostenibili. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. In particolare sono tutelati gli elementi fissi del paesaggio come i singoli individui arborei isolati, i sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza, le aree marginali ai boschi, i filari di alberi, gli arbusteti, nonché i muri a secco.

3. Nelle zone C sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nei limiti dettati per ciascuna sottozona ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purché connessa con le attività agro-silvo-pastorali. In particolare è consentito:

- a. l'esercizio del pascolo, per il quale il Regolamento dovrà fornire specifiche indicazioni relativamente agli U.B.A. (Unità Bovina Adulta) per ettaro consentiti in relazione alle differenti caratteristiche agronomiche ed ambientali delle superfici boscate;
- b. le attività selvicolturali, per le quali il Regolamento dovrà indicare le modalità di governo e gestione del bosco in relazione alle caratteristiche forestali ed ambientali delle superfici boscate;
- c. la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco.

4. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (B.P.A.), prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

5. Le colture protette non sono consentite.

6. Per quanto riguarda le superfici scoperte, fatte salve le limitazioni previste per ciascuna sottozona, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche;
- i piazzali e le strade potranno essere realizzati in terra battuta, breccia o materiali analoghi o con pietre naturali tipiche della campagna romana, con l'esclusione di coperture impermeabili;
- è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di 20 m, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata;
- è vietata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco, la costruzione di recinzioni in muratura di altezza superiore a 60 cm;
- è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 mq, previa redazione di uno Studio di Inserimento Paesistico.

7. Sono altresì consentite:

- a) le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti L.R. 14/2006;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 3, comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; tali interventi dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chiroterteri e di altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, eventualmente



### CAPO III

#### CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE

##### Articolo 24 - Configurazione e disciplina generale

1. Il territorio del Parco è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate nei successivi articoli, in relazione alle rispettive situazioni e condizioni e alle specifiche potenzialità evolutive, nonché alle connesse esigenze di tutela.

2. Per gli interventi di ripristino ambientale in spazi naturali e seminaturali è necessario utilizzare essenze vegetali autoctone tipiche del luogo. Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione.

Negli spazi verdi privati, invece, sono da utilizzare prioritariamente specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Per l'elenco delle essenze floristiche e per le modalità di impianto si fa riferimento al Regolamento del Parco e ai Piani Territoriali Paesistici vigenti.

3. La partizione del territorio dell'area naturale protetta in zone e sottozone, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera f) della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, è definita dalla specifica tavola del Piano.

4. Fatta eccezione per la zona A di riserva integrale, in tutte le zone di piano sono ammissibili le trasformazioni funzionali degli edifici legittimamente esistenti non destinati ad attività agricola o ad essa connessa, a condizione che l'eventuale variazione in aumento del carico urbanistico sia dimostrata soddisfatta dalle preesistenti legittime attrezzature ed infrastrutture, fatte salve le prescrizioni previste nelle singole zone e sottozone, e nei limiti delle seguenti utilizzazioni:

- zootecnia di carattere familiare; zootecnia di carattere aziendale o interaziendale;
- attività connesse con l'agricoltura aziendali o interaziendali;
- abitazioni ordinarie;
- abitazioni rurali;
- attività ricettive, limitate a: agriturismo, ostelli, affittacamere, ricoveri connessi alle attività escursionistiche;
- strutture culturali;
- strutture associative;
- strutture scolastiche;
- attrezzature tecnologiche;
- manifatture, limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;
- pubblici esercizi;
- erogazioni dirette di servizi, limitate a: studi professionali;
- strutture ricreative, limitate a: locali di spettacolo; sale di ritrovo;
- strutture religiose;
- strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: ambulatori e centri di primo soccorso;
- cliniche e ambulatori veterinari; ricoveri per animali.
- 

5. Fatta eccezione per la zona A di riserva integrale e per la zona B di riserva generale, è consentita:

con il supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di Gestione;

- c) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano;
- d) la demolizione dei manufatti illegittimi e particolarmente degradati.
- e) gli interventi previsti dalle schede di intervento allegate alle presenti norme e secondo le prescrizioni in esse previste.

8. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all'esterno di una fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, e nella fascia di 2 m da tutti i corsi d'acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; l'eventuale strada di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto. Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.

9. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

10. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e paesaggistica e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.

11. Nelle aree agricole sono promosse la predisposizione, il recupero ed il ripristino dei punti di abbeverata, quali vasche e fontanili. Sono inoltre tutelati le pozze e gli stagni permanenti.

12. La disciplina generale delle zone C è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

#### **12.1 Sottozona C1 – Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale.**

Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo che necessitano di una tutela elevata costituendo elemento di connessione tra aree ad elevato valore naturalistico e paesaggistico.

Gli indirizzi di tutela consentono il mantenimento e la valorizzazione delle utilizzazioni produttive agricole tradizionali.

Nelle sottozone C1:

- sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo. Le nuove coltivazioni orticole e frutticole sono consentite previo studio d'inserimento ambientale e paesaggistico e previo rispetto della normativa vigente in materia di Organismi Geneticamente Modificati;
- è promossa con specifici interventi l'applicazione delle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti approvate in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio. Per quanto non specificatamente previsto da tali norme si deve far riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola Normale;
- Non sono consentiti nuovi allevamenti a stabulazione fissa con dimensione superiore a 100 U.B.A., comunque vincolati al massimo carico di bestiame di 2 U.B.A./ha di superficie agricola utilizzata;
- devono essere tutelate le visuali e i quadri panoramici;
- l'esercizio dell'attività agricola deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico



per l'esercizio e l'approvvigionamento dei manufatti qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, e altresì per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, e in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, nonché di circolazione dei disabili. Il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei percorsi non consentiti, e in particolare nei sentieri, nelle strade poderali e interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali. Può altresì essere disposta l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

La realizzazione di percorsi pedonali/ciclabili è consentita, preferibilmente su aree pubbliche, in qualsiasi zona del Parco ad esclusione della zona A di riserva integrale.

All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.

Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili.

Per i percorsi si fa obbligo di completare il disegno dei filari esistenti integrando le specie mancanti con quelle indigene (*Quercus* spp.), caratteristiche dell'Agro Romano o del Parco stesso, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione. Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione del Parco da parte dei diversamente abili. Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati viari carrabili.

### **8.3 Sottozona D3 – Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole, o le attività con esse compatibili – Aree per le attrezzature e Infrastrutture per la fruizione - Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale**

La sottozona D3 comprende: 1) le aree a vocazione ed utilizzazione agricola; 2) le aree attualmente adibite a da adibire allo sviluppo di strutture e servizi, compatibili con l'ambiente, volte all'esercizio di attività sportive e ricreative, alla fruizione pubblica dell'area naturale protetta e al miglioramento dell'offerta dei servizi; 3) le aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale, secondo quanto previsto dalla scheda di intervento n. 3 allegata alle presenti norme.

1) Per quanto concerne il recupero e la valorizzazione delle attività agricole, in tale sottozona può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuola, di attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale.

A tale scopo è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta previo uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.). Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sono altresì ammessi, nell'ambito delle aziende agricole esistenti, interventi di nuova costruzione, previa presentazione all'Ente di Gestione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con una cubatura aggiuntiva massima ammissibile pari al

20% di quella legittimamente esistente alla data di istituzione del Parco, con la sola deroga prevista dall'applicazione del P.U.A. limitatamente alle aziende agricole insediate su lotto minimo di 10 ettari, come definito e con le procedure di cui all'art. 18 delle presenti norme e alla L.R. 24/1998 e successive modificazioni.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti agricoli in altra destinazione compatibile con il Piano del Parco nel limite del 25 % della Superficie utile lorda.

I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 m dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 m dai nuclei residenziali ed a 300 m dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti avicoli e suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 m e quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 m.

Nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, esse dovranno essere dimensionate alle effettive esigenze aziendali. Il limite massimo di altezza è di 7 m e devono essere poste in modo da arrecare il minor impatto visivo e paesaggistico.

I manufatti di nuova realizzazione, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno comunque essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore all'2% dell'area di intervento.

Le prescrizioni precedenti, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agricola.

I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500 m dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali, oltre che di impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici al suo interno.

Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interpodereale esistente. E' consentita la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente connessa alle esigenze del fondo, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) e previa approvazione da parte dell'Ente di Gestione.

Sono altresì consentite le colture protette ed i vivai.

Le colture protette con impianti fissi sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque, per impianti superiori a 2.000 mq, è necessario uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da sottoporre all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.

I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché il vivaio sia destinato alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.

Sono consentiti impianti di itticoltura, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico e previa approvazione da parte dell'Ente di Gestione.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali.

Nel caso la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

L'Ente di Gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2) Nell'ambito della sottozona D3 è consentito il recupero e il mantenimento, nel rispetto del patrimonio naturale e culturale, dei campeggi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi campeggi, con esclusione di strutture fisse, e dei servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione, previo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da presentare all'Ente di Gestione. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente e sono consentiti per



un'estensione non superiore al 10% della superficie fondiaria.

Sono altresì consentiti e incentivati interventi di recupero degli edifici esistenti, volti all'esercizio di attività sportive e ricreative, alla fruizione pubblica dell'area naturale protetta e al miglioramento dell'offerta dei servizi, fino alla ristrutturazione e alla demolizione con ricostruzione, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, e a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e superficie coperta

Per la realizzazione di nuovi campeggi, ampliamenti e per le demolizioni e ricostruzioni è richiesto comunque uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da presentare all'Ente di Gestione, contestualmente alla prevista realizzazione di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, oltre ad opere volte a mitigare l'impatto ambientale, anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili.

Sono comunque consentiti interventi di installazione di attrezzature e arredi per la sosta e per il gioco dei bambini e la realizzazione di campi sportivi all'aperto. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente e sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie fondiaria.

Il perimetro di tali strutture deve essere provvisto di una schermatura arborea in conformità a quanto previsto nel Titolo V Capo I delle norme del Piano Territoriale Paesistico vigente o comunque secondo quanto riportato nel Regolamento del Parco.

Per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico vigente, al nuovo Piano Paesistico Regionale e alle disposizioni regionali.

Nel caso in cui la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

3) I comuni territorialmente competenti possono definire, d'intesa con l'Ente regionale Parco di Veio, in attuazione del presente piano e nel rispetto delle presenti Norme tecniche di attuazione e delle schede di intervento, progetti unitari di opere pubbliche, con elaborati grafici in scala adeguata, volti a riqualificare i nuclei insediativi presenti attraverso la realizzazione di tutte le prescritte opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alle reti idrica, fognaria, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, di telecomunicazione, alla pubblica illuminazione, alla viabilità carrabile ed eventualmente ai relativi marciapiedi, ovvero ai percorsi pedonali o ciclabili autonomi. Gli elementi di viabilità carrabile non devono avere caratteristiche diverse da quelle che ne consentano la classificazione come strade locali secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Ente regionale Parco di Veio provvede, d'intesa con i comuni le cui circoscrizioni amministrative sono interessate dalla perimetrazione del Parco di Veio, a definire le possibili rilocalizzazioni delle attività improprie o incompatibili.

I comuni territorialmente competenti, all'interno della sottozona D3, possono provvedere, d'intesa con l'Ente regionale Parco di Veio, in attuazione del presente piano e della scheda di intervento n. 3, a individuare e a perimetrare ambiti insediativi da riqualificare, intesi come gli ambiti caratterizzati dall'insieme dei seguenti requisiti:

1. presenza di edifici legittimamente esistenti, ivi compresi quelli oggetto di provvedimenti abilitativi in sanatoria regolarmente rilasciati, in un numero non inferiore a 25 e con una densità territoriale non inferiore a 0,15 mc/mq su una superficie minima di 10 ettari, ed aventi usi in atto diversi, per più del 50 per cento, da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali; i nuclei caratterizzati dalle sopra citate caratteristiche possono essere composti individuando le aree anche non in continuità ma comunque all'interno della singola porzione di territorio classificata come zone D3. In ogni caso le aree interessate da riqualificazione dovranno essere ricomprese tra quelle considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi.

2. marcata carenza di dotazione di opere di urbanizzazione primaria. L'Ente promuove lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.

A tale scopo l'Ente Parco valuta progetti di produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili proposti da soggetti pubblici e privati in aree ricadenti all'interno delle zone di promozione economica

- a) la realizzazione di piccoli impianti tecnologici, quali impianti fotovoltaici ed, in genere, di produzione di energia rinnovabile dimensionati secondo le esigenze dell'uso, compatibili con la salvaguardia del paesaggio, degli habitat e del patrimonio archeologico;
- b) la realizzazione di parcheggi pertinenziali agli edifici residenziali legittimamente esistenti, anche interrati, nella misura di un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione compatibilmente con la salvaguardia del paesaggio, degli habitat e del patrimonio archeologico;
- c) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete e puntuali per lo smaltimento dei reflui, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere completamente interrati, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio archeologico;

6. Fatta eccezione per le zone A, e salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste per le singole zone e nel regolamento del Parco, è consentita la realizzazione di recinzioni che non pregiudichino la continuità visuale e l'aspetto del paesaggio tutelato, anche con riferimento ai margini dei percorsi stradali ed escursionistici, od impediscano gli spostamenti della fauna selvatica, e che garantiscano, al contempo, le esigenze di tutela della proprietà e di sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e delle attività presenti.

E', pertanto, consentita la realizzazione dei tipi di recinzione indicati nel Regolamento del Parco, distinti per tipologia e specifica finalità.

Le nuove recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente seguendo i limiti di proprietà o per le sole finalità specifiche indicate nel Regolamento.

L'Ente Parco promuove, anche con misure incentivanti, la riconversione delle recinzioni esistenti secondo le tipologie consentite.

In ogni caso, in sede di rilascio di nulla osta per interventi sulle recinzioni esistenti, limitatamente agli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e che interessino più del 60 % della recinzione esistente, potrà essere prescritto l'adeguamento di queste alle tipologie autorizzabili ex novo.

E' sempre vietata l'apposizione di teloni di copertura, bandoni metallici o similari per la schermatura o recinzione delle proprietà.

7. Nell'intero territorio del Parco di Veio l'installazione e il mantenimento di cartelli sono consentiti esclusivamente:

- a) a cura delle pubbliche autorità competenti, per i cartelli recanti le indicazioni toponomastiche e segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, e simili;
- b) a cura dei soggetti interessati, per i cartelli recanti l'indicazione della struttura aziendale, o di servizio, o di ristoro, raggiungibile mediante gli ultimi due specifici tratti viari, secondo la disciplina contenuta nel regolamento del parco e conformi ai modelli definiti dall'Ente regionale Parco di Veio.

8. L'apposizione sui prospetti degli edifici di mostre, vetrine, bacheche, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, pannelli e simili mezzi pubblicitari è disciplinata dal Regolamento del parco.

9. In tutto il territorio del parco è favorita e consentita la delocalizzazione delle attività incompatibili con le finalità istitutive del Parco. L'Ente regionale Parco di Veio provvede, d'intesa con i comuni le cui circoscrizioni amministrative sono interessate dalla perimetrazione del Parco di Veio, a definire le possibili rilocalizzazioni delle attività improprie o incompatibili

10. Per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali. Nel caso in cui la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

11. Il Piano di Gestione del S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria), a seguito della sua approvazione e, nelle more, fatte salve le specifiche misure di salvaguardia, costituisce parte integrante



dei suoli e pertanto i movimenti di terra finalizzati alla conduzione agricola dovranno essere preceduti da indagini di natura idrogeologica, garantendo costantemente la stabilità dei luoghi; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di smottamento.

In tale senso è fatto divieto di condurre a seminativo le pendici acclivi con pendenza media superiore al 35%, di modificare il rapporto esistente tra le superfici arborate e quelle a prato-pascolo, a vantaggio del seminativo.

Nel Regolamento del Parco, l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente del Parco.

### **12.2 Sottozona C2 – Zona di protezione a destinazione agro-silvo-pastorale.**

Si tratta di porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.

Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali. .

Gli indirizzi di tutela devono consentire il mantenimento della qualità del paesaggio agrario, la promozione e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva agricola e di quella produttiva compatibile.

In tale zona l'uso agricolo e silvopastorale deve essere orientato allo sviluppo dei prodotti locali di qualità, dell'agriturismo, alla coltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali.

Per riqualificare le aree dal punto di vista paesaggistico e per attuarne l'impatto sull'ambiente, nel Regolamento del Parco l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente del Parco.

### **12.3 Sottozona C3 – Aree di interesse archeologico.**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 delle presenti norme, le misure e gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione del complesso archeologico di Veio, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono disciplinati da progetti unitari, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:2.000, formati dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero, d'intesa con essi, dall'Ente regionale Parco di Veio.

I progetti di cui al comma 1 possono interessare congiuntamente, in tutto o per parti, sia il complesso archeologico di Veio che altri beni archeologici che non ne facciano parte ma che siano con esso collegabili attraverso specifici percorsi, preferenzialmente recuperanti elementi di viabilità storica, che aree di salvaguardia dei beni archeologici.

I progetti di cui al comma 1 possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I progetti di cui al comma 1 possono organizzare gli immobili interessati quale "parco archeologico" ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 99 del Testo unico delle disposizioni legislative in

e sociale individuate dal piano.

#### **8.4 Sottozona D4 – Aree a trasformazione consolidata**

In tali aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta legittimamente esistente.

In tali aree è fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie e l'ampliamento dell'edificato esistente. Non sono ammissibili, altresì, gli interventi contemplati nelle schede di intervento e quelli sottoposti a P.U.A. .

#### **8.5 Sottozona D5 – Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole, o le attività con esse compatibili**

In tale sottozona può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuola, di attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale.

A tale scopo è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta previo uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.). Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sono altresì ammessi , nell'ambito delle aziende agricole esistenti, interventi di nuova costruzione, previa presentazione all'Ente di Gestione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con una cubatura aggiuntiva massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente alla data di istituzione del Parco, con la sola deroga prevista dall'applicazione del P.U.A. limitatamente alle aziende agricole insediate su lotto minimo di 10 ettari, come definito e con le procedure di cui all'art. 18 delle presenti norme e alla L.R. 24/1998 e successive modificazioni.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti agricoli in altra destinazione compatibile con il Piano del Parco nel limite del 25 % della Superficie utile lorda.

I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 m dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 m dai nuclei residenziali ed a 300 m dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti avicoli e suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 m e quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 m.

Nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, esse dovranno essere dimensionate alle effettive esigenze aziendali. Il limite massimo di altezza è di 7 m e devono essere poste in modo da arrecare il minor impatto visivo e paesaggistico.

I manufatti di nuova realizzazione, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno comunque essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore all'2% dell'area di intervento.

Le prescrizioni precedenti, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agricola.



## ***Scheda di intervento n.4***

### ***Titolo dell'intervento***

Parco territoriale Monte Aguzzo e del Monte Musino

### ***Tipo di scheda***

Specifica

### ***Settore di intervento***

Attrezzature/fruizione

### ***Localizzazione***

Si colloca a cavallo dei confini comunali di Formello e Sacrofano, e si estende su una superficie di complessivamente 936 ha circa, ricalcando le previsioni urbanistiche vigenti negli stessi comuni. Esso comprende a Nord il bosco di Sacrofano e include a Sud il rilievo del Monte Aguzzo. Si tratta di un ambito prevalentemente agricolo sui rilievi e boschivo sui versanti, con le caratteristiche proprie dell'unità di terre n.4 e, in parte, dell'unità di terre n.1. La parte boschiva è di particolare interesse naturalistico mentre i versanti del Monte Aguzzo rappresentano l'unico rilievo nella piana lievemente ondulata tra Sacrofano e Formello costituendo un fuoco visivo oltre che un punto panoramico privilegiato. Attualmente l'accessibilità è solamente di tipo carrabile ed è garantita dalla viabilità che collega i due comuni. In questo ambito va prestata particolare attenzione alle relazioni ecologiche e alle connessioni pedonali con il vicino Parco regionale di Bracciano e Martignano.

### ***Obiettivi specifici***

Il parco territoriale è da intendersi quale ambito in cui concentrare le aree aperte al pubblico per la fruizione e la presenza di servizi legati all'attività istituzionale dell'Ente Parco, da attuare con modalità specifiche. Le aree proposte potranno avere sia un uso privato con destinazione legata alla conduzione agricola dei fondi e alla gestione di servizi di uso pubblico, sia un uso pubblico con la realizzazione di aree verdi attrezzate e servizi per la fruizione del Parco.

Esso dovrebbe anche favorire:

- la rete capillare di percorsi attraverso il recupero dell'equipaggiamento infrastrutturale storico;
- la continuità ecologica attraverso la conservazione e valorizzazione delle componenti naturali;
- le politiche pubbliche di incentivazione turistica, anche attraverso finanziamenti regionali, statali, europei;
- la riqualificazione delle urbanizzazioni presenti lungo i margini.

Il parco territoriale costituisce, inoltre, un grande potenziale di aree per soddisfare gli standard territoriali di cui al Dm 1444/68 limitatamente ai parchi territoriali (zone F), nonché per la localizzazione di altre utilizzazioni compatibili con le finalità di un'area protetta, che concentrate potranno costituire un forte sistema destinato alla fruizione del parco e alla sua integrazione con le aree urbane.

### ***Descrizione sintetica dell'intervento***

Oltre alla rete dei percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo, sono previste le seguenti utilizzazioni:

- parco pubblico;
- spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco ed il tempo libero;
- piccoli impianti per la pratica sportiva;
- impianti florovivaistici;
- pubblici esercizi;
- attività ricettive, quali ostelli e campeggi (nei limiti di posti letto previsti dal PPPES);
- attività direzionali e uffici al pubblico, limitatamente a quelle di pertinenza dell'Ente Parco;
- strutture per l'educazione e la formazione ambientale;
- strutture culturali, quali musei, sedi espositive e biblioteche;
- strutture associative;
- strutture ricreative all'aperto, locali di spettacolo (escluse le discoteche);

#### ***Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti***

Per quanto riguarda la realizzazione delle utilizzazioni consentite è prevista la priorità al recupero dei manufatti edilizi esistenti.

Complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici già esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona C e D di Piano di Assetto.

Il Programma attuativo ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti. Prevede incentivi volti a favorire l'integrazione degli interventi, le finalità ambientali, il finanziamento e la gestione privata di opere pubbliche.

Il programma attuativo definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; il Piano finanziario; il Programma temporale.

La delimitazione delle aree del Parco comprese nel programma attuativo è determinata soltanto al termine della procedura di cui sopra.

#### ***Soggetti coinvolti e modalità attuative***

La realizzazione del parco territoriale e la sua gestione sarà tema specifico di confronto con le Amministrazioni comunali coinvolte e con gli altri soggetti competenti, che dovranno valutare se e come integrare e articolare il parco territoriale in funzione del regime fondiari e di uso (per esempio pubblici/privati).

Il Programma di attuazione è promosso e definito, di norma, con la seguente procedura:

a) formazione di un Programma preliminare che definisca: obiettivi, incentivi, indirizzi per la definizione degli interventi privati, anche sotto forma di piano preliminare di assetto; interventi pubblici prioritari; finanziamenti pubblici disponibili o attivabili;



- b) pubblicazione del programma preliminare, mediante avviso o bando pubblico, che definisca i termini e le modalità di presentazione delle proposte d'intervento;
- c) valutazione e ridefinizione, anche mediante procedura negoziale, delle proposte presentate, sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti nel Programma preliminare;
- d) formazione e adozione del Programma definitivo da parte del Consiglio direttivo dell'Ente parco, anche in più fasi e stralci, e relativo aggiornamento del Programma preliminare;
- e) il programma definitivo è sottoposto ad approvazione da parte della Regione Lazio.

I Programmi attuativi sono di iniziativa pubblica.

***Riferimenti programmatici e linee di finanziamento***

Fondi pubblici e privati

***Stima dei costi***

Non stimabili

***Priorità dell'intervento***

Media

## *Scheda di intervento n.20*

### ***Titolo dell'intervento***

Porta del Parco Sacrofano

### ***Tipo di scheda***

Specifica

### ***Settore di intervento***

Accessibilità e itinerari

### ***Localizzazione***

La stazione di Sacrofano riveste in prospettiva un ruolo rilevante nell'organizzazione degli accessi al Parco regionale di Veio. Essa costituisce infatti la 'testata' orientale del tracciato storico trasversale individuato come percorso fondamentale di fruizione del Parco regionale stesso.

### ***Obiettivi specifici***

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco (porta del Parco) che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema dei percorsi interni.

### ***Descrizione***

La funzione di Porta della stazione di Sacrofano dovrà essere accompagnata dalla realizzazione di un parcheggio adeguato, e sarà ovviamente ulteriormente favorita dall'ipotesi di estensione del servizio ferroviario metropolitano sino a tale nodo.

### ***Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti***

Nessuna

### ***Soggetti coinvolti e modalità attuative***

*Pubblici.*

Il Programma di attuazione è promosso e definito, di norma, con la seguente procedura:

- a) formazione di un Programma preliminare che definisca: obiettivi, incentivi, indirizzi per la definizione degli interventi privati, anche sotto forma di piano preliminare di assetto; interventi pubblici prioritari; finanziamenti pubblici disponibili o attivabili;
- b) pubblicazione del programma preliminare, mediante avviso o bando pubblico, che definisca i termini e le modalità di presentazione delle proposte d'intervento;
- c) valutazione e ridefinizione, anche mediante procedura negoziale, delle proposte presentate, sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti nel Programma preliminare;
- d) formazione e adozione del Programma definitivo da parte del Consiglio direttivo dell'Ente parco, anche in più fasi e stralci, e relativo aggiornamento del Programma preliminare;
- e) il programma definitivo è sottoposto ad approvazione da parte della Regione Lazio.

I Programmi attuativi sono di iniziativa pubblica.



del Piano del Parco. Nel caso di contrasto tra il Piano del Parco e il Piano di Gestione del S.I.C. prevalgono le prescrizioni e gli interventi più restrittivi e comunque volti alla salvaguardia degli habitat e delle specie.

#### **Articolo 25 - La zona A di riserva integrale.**

1. La zona A comprende tutte le aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale, nonché tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio del Parco dal punto di vista ecologico e che formano una unità paesistica e territoriale omogenea, meritevole di conservazione nel suo insieme.
2. Nelle zone A le azioni di tutela sono finalizzate alla conservazione e tutela dell'ambiente nella sua integrità.
3. Compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente, in quest'area saranno consentite limitate possibilità di accesso e fruizione, di studio e di ricerca, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
4. Nelle zone A vige il divieto di modifica del territorio, alterazione o degrado dell'ambiente naturale e del paesaggio e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete pubbliche eventualmente esistenti alla data di approvazione del presente piano, secondo le modalità e le prescrizioni che verranno impartite dall'Ente Parco.
5. È vietata qualsiasi utilizzazione a scopo produttivo della vegetazione boschiva.
6. Sono vietate anche le attività agricole e silvo-pastorali e l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, fatta eccezione per la segnaletica informativa del Parco.
7. In particolare, è vietata qualsiasi attività legata al tempo libero (campeggio, picnic, attività sportiva, ecc.).
8. È vietata l'estrazione di biomassa, la raccolta di campioni di flora, fauna, tipi litologici, minerali e fossili, salvo precise autorizzazioni rilasciate dall'Ente di Gestione per motivi di studio, e l'introduzione di specie floristiche e faunistiche che comporti modifiche delle comunità biologiche esistenti.
9. Nelle zone A l'Ente di Gestione mette in essere le azioni e realizza gli interventi strettamente necessari a garantire la persistenza e l'evoluzione naturale delle biocenosi.
10. Gli interventi comprendono:
  - la salvaguardia e tutela ambientale;
  - la vigilanza;
  - le azioni di prevenzione incendi;
  - la recinzione e allontanamento del bestiame;
  - le misure atte a garantire la pubblica incolumità.
  -
11. L'Ente di Gestione promuove e autorizza le attività di ricerca scientifica che può essere connessa ad un'attività didattica riservata ad esperti di settore e studenti.

#### **Articolo 26 - La zona B, di riserva generale, e le relative sottozone**

1. Le zone B comprendono le aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e

materia di beni culturali e ambientali, approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

Fino al momento della vigenza dei progetti di cui al comma 1 relativamente al complesso archeologico di Veio sono ammesse soltanto le attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali o dei soggetti concessionari di tale Ministero, nonché interventi necessari alla salvaguardia e messa in sicurezza dei beni tutelati.

#### **Articolo 28 - La zona D, di promozione economica e sociale, e le relative sottozone**

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali. Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici del Parco.

2. L'azione di piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta legittimamente esistente.

4. Sono altresì consentiti, nei limiti previsti dalle specifiche sottozone, i seguenti interventi:

- a. nuove opere edilizie;
- b. interventi contemplati nelle schede di intervento, secondo le prescrizioni e le condizioni in esse contenute;
- c. interventi previsti dai P.U.A. autorizzati secondo quanto disposto dalle presenti norme .

5. Gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

6. La realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 22 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

7. La disciplina speciale delle zone D è articolata nelle seguenti sottozone:

##### **8.1 Sottozona D1 – Insediamenti storici**

Sono definiti insediamenti storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi ineditati.

La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.

Relativamente agli insediamenti storici l'Ente regionale Parco di Veio definisce, di concerto con i comuni territorialmente competenti, uno o più progetti di sistemazione, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:1.000, e nell'osservanza dei successivi commi.



I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500 m dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali, oltre che di impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici al suo interno.

Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interpodereale esistente. E' consentita la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente connessa alle esigenze del fondo, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) e previa approvazione da parte dell'Ente di Gestione.

Sono altresì consentite le colture protette ed i vivai.

Le colture protette con impianti fissi sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque, per impianti superiori a 2.000 mq, è necessario uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da sottoporre all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.

I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché il vivaio sia destinato alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali.

Nel caso la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

L'Ente di Gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

## **Articolo 29 - Schede di intervento**

1. Alle presenti norme sono allegate le seguenti schede di intervento:

A – 1 Programma ambientale per l'uso sostenibile delle risorse del territorio (agricoltura e attività selvicolturali)

A – 2 Programma ambientale per la naturalizzazione ed il miglioramento della funzionalità depurativa dei corsi d'acqua

A – 3 Costituzione di un vivaio forestale

A – 4 Miglioramento e conservazione dello stato degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, nazionale, regionale e dell'area protetta

A – 5 Programma ambientale per la fruizione e l'educazione ambientale

1 Multifunzionalità delle aziende agricole e biodiversità

2 Programma integrato per il ripristino ambientale

3 Ambiti insediativi da riqualificare

4 Parco territoriale Monte Aguzzo e Monte Musino

5 Parco territoriale di Veio e dell'Inviolatella

6 Parco territoriale Sacrofanese

7 Parco territoriale delle Mole di Castelnuovo di Porto

8 Parco territoriale Valle del Sorbo

9 Paesaggi etruschi di acqua e di tufo

10 La via Francigena nelle Terre di Veio

11 Anello Etrusco a cavallo

12 Strada dei parchi Calcata-Magliano

13 I fontanili e le sorgenti

***Riferimenti programmatici e linee di finanziamento***

Da definire

***Stima dei costi***

Non stimabili

***Priorità dell'intervento***

Bassa



ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse e che inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse naturali.

2. Nelle zone B, di riserva generale, l'azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici, a mantenere le componenti della biodiversità ed a preservare il paesaggio.

3. In dette zone è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.

4. L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale. Sono altresì tutelati gli elementi fissi del paesaggio come i singoli individui arborei isolati, i sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza, le aree marginali ai boschi, i filari di alberi, nonché i muri a secco. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

5. In tutte le zone di riserva generale sono consentiti:

a) gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall'Ente di Gestione conformemente alle finalità del Parco, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona, come quelli di recupero e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica, di protezione e ripopolamento faunistico rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;

b) le sole attività produttive agro-silvo-pastorali di tipo non intensivo, secondo le modalità e le limitazioni esplicitate di seguito e nel regolamento del Parco;

c) le attività di fruizione e didattiche, ad esclusione del campeggio;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 3, comma 1 lettere a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; tali interventi dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chirotteri e di altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, eventualmente con il supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di Gestione;

e) le attività agrituristiche;

f) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità del Parco.

g) eventuali interventi di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi che si renderanno necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati conformemente a quanto indicato nella D.G.R. n. 320 del 6 giugno 2006

6. È consentito il taglio di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno, previo parere dell'Ente di Gestione che valuta le condizioni agronomiche, paesaggistiche, ambientali e di tutela dell'area di intervento.

7. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, le opere di miglioramento del patrimonio forestale.

8. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli

Sono distinte, nell'ambito dei centri storici:

- i)* le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;
- ii)* le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state in modo rilevante e diffusamente alterate e contraddette.

Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera *i)* del precedente comma viene definita una disciplina volta:

- a prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;
- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.

Ai sensi e ai fini di cui al comma precedente, sono dettate disposizioni immediatamente precettive e operative, volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, sia pertinentziali che autonome, in termini coerenti con la conservazione delle loro caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.

La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio. Gli spazi scoperti in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque ineditati. Gli altri spazi scoperti, con particolare riferimento a quelli risultanti da intercorse demolizioni, o da intervenuti crolli, di manufatti facenti organicamente parte dell'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, possono essere definiti edificabili, sulla base di parametri ricavati da elementi o tracce superstiti, da documentazione storica relativa alle preesistenze, dall'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, dalle caratteristiche dei manufatti contigui e circostanti. Dei manufatti privi di caratteristiche intrinseche meritevoli di conservazione, che siano incompatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, in quanto abbiano occupato spazi che avrebbero dovuto rimanere scoperti in conformità alle regole conformative e alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, deve essere prescritta la demolizione senza ricostruzione.

Relativamente alle parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state in modo rilevante e diffusamente alterate e contraddette (lett. *ii)*) si prevede la ricostituzione della morfologia insediativa, la quale implica un insieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, con altro diverso. Le previsioni progettuali sono fondate sul recupero o sulla riapplicazione delle regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti.



- 14 L'Assura
- 15 Il Casalaccio – da Morlupo a Castelnuovo
- 16 Porta del Parco Vigna Clara
- 17 Porta del Parco Ospedale S.Andrea
- 18 Porta del Parco La Storta
- 19 Porta del Parco Prima Porta
- 20 Porta del Parco Sacrofano
- 21 Porta del Parco Riano e Castelnuovo
- 22 Porta del Parco Campagnano
- 23 Porta del Parco Magliano

interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e paesaggistica e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.

9. Nelle aree agricole sono promossi il recupero ed il ripristino dei punti di abbeverata, quali vasche e fontanili. Sono inoltre tutelati le pozze e gli stagni permanenti.

10. Entro la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, e nella fascia di 2 m di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

11. È vietata la realizzazione di vivai e l'installazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici, per la realizzazione di serre.

12. E' altresì vietata la realizzazione di recinzioni in muratura.

13. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le attività agro-silvo-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione della biodiversità e della funzionalità ecologica, nonché dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate dal Regolamento.

14. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (B.P.A.), prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

15. Sono incentivati gli interventi di carattere naturalistico per la conservazione e l'incremento della biodiversità o comunque finalizzati a raggiungere condizioni di stabilità ecologica, nonché azioni di ripristino generalizzato della vegetazione autoctona

16. Nel caso di situazioni particolarmente delicate, in relazione agli equilibri ambientali, l'Ente di Gestione può predisporre un programma di gestione; in esso sono indicate le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di ecocompatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame. Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell'Ente di Gestione che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione.

17. L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica ed integrata, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche ed integrate.

18. La disciplina generale delle zone B è integrata con riferimento alle seguenti sottozone

### **18.1 Sottozona B1 – Aree agro-silvo-pastorali di collina**

Le sottozone B1 sono costituite dalle aree boschive che ricoprono i rilievi collinari e che presentano una estensione significativa ed evidenti caratteri di continuità.

La conservazione di tali fitocenosi è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni di deperimento del bosco e di degrado ambientale dovuti a problematiche di tipo fitosanitario, alla inadeguata gestione del bosco e del pascolo ed alla presenza di elementi detrattori del paesaggio e della qualità ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento.



Fino all'entrata in vigore delle disposizioni immediatamente precettive e operative dettate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, degli immobili componenti i centri storici è ammissibile solamente la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, il consolidamento statico e l'adeguamento igienico sanitario, a condizione, ove riguardi edifici, che non comporti variazioni dei prospetti, né modificazioni delle posizioni o delle quote degli elementi architettonici strutturali, né alterazioni dell'impianto distributivo-organizzativo delle singole unità immobiliari.

## **8.2 Sottozona D2 – Aree infrastrutturali a rete e puntuali.**

La sottozona D2 comprende le aree per i servizi viari e ferroviari esistenti e le relative aree per i servizi collegati.

Tali aree ove non diversamente indicato in cartografia, si estendono per una fascia, centrata sull'asse stradale, di metri 20 per le strade extraurbane principali e per le urbane di scorrimento, di metri 15 per le extraurbane secondarie e per le urbane di quartiere, di metri 12 per le strade locali sia in ambito urbano che extraurbano.

La tutela è volta alla valorizzazione e riqualificazione dei tracciati stradali e/o ferroviari, al ripristino dei coni di visuale e al recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono.

In tale sottozona sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari esistenti con la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e culturali dell'area in oggetto.

All'interno della perimetrazione del Parco di Veio non sono altresì ammesse trasformazioni di potenziamento o adeguamento degli esistenti elementi di viabilità carrabile, con le sole eccezioni degli interventi:

- a) di messa in sicurezza di nodi pericolosi o di scarsa funzionalità, da risolversi preferenzialmente con piccole rotonde a raso;
- b) di potenziamento degli assi viari della strada provinciale Formellese, nel tratto a sud di Formello sino alla Cassia bis, della strada provinciale Sacrofanesa e della via Giustiniana;
- c) di potenziamento di via delle Soderi, della Strada comunale dei Pantanicci (da via delle Soderi a via Formellese Sud), Tratti di via della Spinareta, via di Formalicchi fino a strada comunale di Baccanello, nel territorio comunale di Formello e variante circonvallazione orientale del centro storico di Sacrofano (progetto PRUSST) costituita da potenziamento delle strade comunali di Valle Lombarda e delle Solfatari e realizzazione ex novo del loro collegamento nel territorio comunale di Sacrofano; potenziamenti che non potranno superare la categoria C di cui al Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e che dovrà essere definito da un progetto integrato, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:500, che assicuri il contestuale perseguimento di obiettivi di corretto inserimento paesaggistico e di miglioramento delle visuali percepite dagli utenti della strada, nonché di aumento della sicurezza della circolazione pedonale e ciclabile.

Ai margini degli elementi di viabilità carrabile, comunque classificati, all'interno della perimetrazione del Parco di Veio, non è ammessa la realizzazione di stazioni di servizio all'automobile e di distribuzione di carburante.

Relativamente a tutto il territorio compreso entro la perimetrazione del Parco di Veio l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi diversi da quelli costituiti dagli elementi della grande viabilità territoriale, della viabilità primaria e della viabilità secondaria, nonché dalle aree di pertinenza direttamente connesse con tali elementi di viabilità, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, e all'esecuzione delle consentibili trasformazioni fisiche di immobili, nonché



**Parco Regionale  
di Veio**



---

# Piano di Assetto del Parco di Veio

---

## A.3 Norme Tecniche Attuative Allegato n. 1 – Schede di intervento

Gennaio 2012

---

### Revisione della Proposta di Piano (Anno 2009)

*Responsabile del procedimento e coordinatore gruppo di lavoro:* Arch. S. Codispoti

*Gruppo di lavoro:* *Coordinamento consulenza pianificazione territoriale-urbanistica:* Arch. R. Pallottini  
*Consulenza area giuridico-amministrativa:* Avv. R. Biz  
*Consulenza pianificazione territoriale urbanistica:* Arch. V. Taccone, Arch. M. Cossu  
*Consulenza aspetti naturalistici:* Dott. D. Boschi

*Ente Parco di Veio: Settore amministrativo:* Dott. P. Gazzani

*Settore pianificazione territoriale e urbanistica:* Ing. R. Michetti, Ing. L. Simonetti

*Settore naturalistico:* Dott.ssa G. Monterosso, Dott.ssa M. Cantù

*Settore forestale:* Dott.ssa S. Di Primio

*Agenzia Regionale per i Parchi:*

*Settore Pianificazione:* Arch. M. Bruschi

### Integrazione della Proposta di Piano con la VAS (Anno 2011)

*Responsabile del procedimento:* Dott.ssa A. Somaschini

*Ente Parco di Veio: Settore pianificazione territoriale e urbanistica:* Ing. L. Simonetti

*Settore naturalistico:* Dott.ssa M. Cantù

*Agenzia Regionale per i Parchi:*

*Settore pianificazione:* Arch. E. Peroni, N. Benedetti, Geol. C. Fattori, Dott. M. Tufano